

DECRETO IMMIGRAZIONE (DL 13/2017)

La Camera ha convertito in legge il decreto-legge n. 13 del 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto della immigrazione illegale», un provvedimento che, al fine di rispondere all'eccezionale afflusso di migranti e al significativo aumento di richieste di protezione internazionale, registratosi negli anni 2013-2016¹, prevede misure incisive per definire con tempi rapidi e procedure efficaci, nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali, chi ha diritto di restare e chi deve essere rimpatriato. Rispetto ai tempi medi di esame di circa due anni, le norme approvate permetteranno di valutare rapidamente la domanda di protezione internazionale, superando le attese legate alle lentezze procedurali e, al contempo, offrendo anche l'opportunità di un impegno, su base volontaria, a favore della comunità da cui si è ospitati. Ciò avverrà mediante l'istituzione di sezioni specializzate in materia di migrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea nelle quali i magistrati, dotati di specifiche competenze e ai quali verrà assicurata una formazione continua dedicata, potranno rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali. Con la medesima finalità, viene modificato anche il rito processuale applicabile a questo tipo di controversie. È vero che viene eliminato un grado di giudizio, ma si consente, contestualmente, la massima emersione della storia personale di chi si trova nella drammatica situazione di dovere richiedere la protezione internazionale. Quanto all'aspetto legato al contrasto all'immigrazione illegale sono introdotte norme per accelerare le procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini extra UE, nonché misure di contrasto dei trafficanti di uomini e dell'immigrazione illegale. Viene inoltre potenziata la rete delle strutture di accoglienza, da una parte, e accoglienza e rimpatri, dall'altra con nuovi e maggiori investimenti sia in termini di risorse economiche, sia in termini di nuove e qualificate assunzioni di personale. Non si avranno più pochi ed enormi centri di accoglienza, ma strutture di piccole e medie dimensioni, presenti su tutto il territorio nazionale, in luoghi individuati dopo avere sentito i Presidenti di Regione, dove il rispetto per la dignità della persona non sarà una condizione eventuale e dove i tempi del trattenimento massimo saranno assolutamente definiti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori](#) parlamentari del provvedimento "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (approvato dal Senato) AC 4394 – relatori Giuseppe Guerini (PD) per la II Commissione Giustizia e Alessandro Naccarato (PD) per la I Commissione Affari Costituzionali – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

¹ Nel quadriennio 2013-2016 le domande di protezione internazionale sono passate da 26.620 a 123.600.

ISTITUZIONE SEZIONI SPECIALIZZATE (CAPO I ARTT. 1-5)

Istituite presso ogni tribunale distrettuale (tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello) **sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione di cittadini dell'UE²**.

Composizione delle sezioni specializzate

I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i **magistrati dotati di specifiche competenze**, che dovranno essere costantemente aggiornate con la **partecipazione obbligatoria a corsi di formazione**.

Al fine di garantire **l'uniformità degli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi**, si prevede che, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (CSM), siano determinate le modalità con cui è assicurato annualmente lo **scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative** tra i presidenti delle sezioni specializzate.

Competenza per materia delle sezioni specializzate

Le competenze per materia delle sezioni specializzate sono: a) controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari; b) controversie in materia di allontanamento di cittadini UE e loro familiari; c) controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; d) controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008; e) controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare; f) controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale – nel nostro Paese, la cosiddetta “Unità Dublino”; g) controversie

² L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:

- presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4.800 procedimenti); presso i distretti delle corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300 per cento circa; presso i distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50 per cento circa;
- il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013: n. 1.595; anno 2014: n. 1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio): n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2.700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70 per cento; il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1.291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014; presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (sì che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4.200 circa). *Fonte: relazione del disegno di legge di conversione (AS 2705).*

in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.

Quanto alla composizione, monocratica o collegiale, delle sezioni specializzate, nelle **controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione** il tribunale giudica in **composizione monocratica**; per le sole controversie in materia di **riconoscimento della protezione internazionale e di impugnazione dei provvedimenti emessi dall'«Unità Dublino»** (determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale) le sezioni specializzate devono giudicare in **composizione collegiale**.

Competenza territoriale delle sezioni specializzate

La **competenza territoriale** a decidere spetta, in primo luogo, **alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato** e, secondariamente, in base al **luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa** del sistema di protezione, ovvero il centro di identificazione e di espulsione in cui è presente il ricorrente; infine, la competenza è stabilita rispetto al luogo in cui il **richiedente ha la propria dimora**.

Tipo di controversia	Autorità competente
Riconoscimento protezione internazionale	Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero quello del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione
Se i ricorrenti si trovano in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati o sono trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione	Determinata dal luogo in cui la struttura o il centro ha sede
Convalida delle misure di espulsione	Determinata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida
Accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana	Determinata in base al luogo di dimora dell'attore.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

Ai Presidenti delle sezioni specializzate spettano le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (CAPO II ARTT. 6-14)

Diverse sono le misure per la **semplificazione e l'efficienza delle procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale**.

Le **novità** ruotano principalmente su **due pilastri**: 1) vengono introdotte **modalità più celeri in materia di notificazione degli atti ai richiedenti la protezione internazionale** e, rispetto alla verbalizzazione dei colloqui innanzi alla Commissione nazionale e alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, viene **introdotta la videoregistrazione** del colloquio personale con il quale il richiedente esercita il proprio diritto di chiedere al nostro Paese la protezione internazionale. Tale colloquio viene successivamente trascritto mediante l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, al posto della tradizionale verbalizzazione, 2) il **procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti** relativi al riconoscimento della protezione internazionale è il rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale (oggi si applica il rito sommario di cognizione).

Sono queste, quindi, le principali novità per garantire una più celere definizione del contenzioso, **a parità di diritti e nel pieno rispetto di tutte le garanzie costituzionali** che presiedono la necessità di **riconoscere a questi procedimenti il più alto grado di copertura e di garanzia** rispetto alle domande che vengono fatte, trattandosi e attenendo anche a stato delle persone, diritti personalissimi, come quello riguardo concernente la propria protezione internazionale.

Richiesta protezione internazionale: modalità di notifica più celeri

Quanto alle **modalità più celeri di notifica degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui** presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, si prevede l'utilizzo della **posta elettronica certificata** per quanto riguarda la **notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di riconoscimento**, qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del **mezzo postale ordinario**, in caso di diverso domicilio. **In caso di irreperibilità** del richiedente o di impossibilità di effettuazione della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è reso disponibile al richiedente **presso la questura** alla quale viene trasmesso dalla Commissione territoriale tramite posta elettronica certificata. Dopo 20 giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura, la notificazione si intende eseguita.

Colloquio personale del richiedente protezione internazionale

Quanto al **colloquio personale del richiedente** presso la Commissione nazionale o le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sono previste diverse novità. Innanzitutto viene introdotta la **videoregistrazione del colloquio personale** con il richiedente e la **successiva trascrizione** in lingua italiana con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. Tale **trascrizione è poi rivista dal componente della Commissione** che ha condotto il colloquio, in cooperazione con il **richiedente e con l'interprete**; il richiedente comunque ne riceve lettura **in lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete**. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente (o componente) della Commissione che ha condotto il colloquio (oltre che dall'interprete). In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente (che le sottoscrive) e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione. **Il verbale di trascrizione, insieme alla videoregistrazione, sono resi disponibili all'autorità giudiziaria entro venti giorni dalla notificazione del ricorso**. Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è **conservata (per almeno tre anni) copia informatica del file** presso apposito archivio

presso il Ministero dell'interno. Il richiedente riceve in ogni caso copia della trascrizione in lingua italiana.

La **videoregistrazione non viene effettuata** o quando non sia possibile per motivi tecnici o se, in sede di colloquio, **l'interessato chieda con istanza motivata di non avvalersi della videoregistrazione**. La decisione, rispetto all'accettazione o al diniego della possibilità di non procedere alla videoregistrazione, spetta alla Commissione territoriale stessa. In questi casi **viene in ogni caso redatto il verbale**, in cui si dà conto del motivo per cui non viene effettuata la videoregistrazione, che viene sottoscritto dal richiedente. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella sentenza Khlaifia contro Italia, del 15 dicembre 2016, a proposito del significato della normativa sovranazionale sui colloqui individuali (articolo 4, del protocollo 4, della Convenzione CEDU) ha sancito che le prescrizioni di tale disposizione sono soddisfatte ogni volta che il migrante abbia la possibilità reale ed effettiva di presentare le proprie argomentazioni e quando tali argomenti siano esaminati in modo adeguato dall'autorità dello Stato membro. Questa garanzia viene attuata sia nella procedura amministrativa sia dinanzi al tribunale, per questo si prevede l'audizione videoregistrata dinanzi alle commissioni territoriali, con rilettura del colloquio alla presenza dell'interprete, e la trascrizione delle osservazioni dell'interessato.

Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

Per quanto riguarda le **controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale** viene disciplinato il procedimento da seguire prevedendo **l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale** (oggi si applica il rito sommario di cognizione), **con un unico grado di merito**.

Entrando nel dettaglio della procedura camerale, il procedimento è trattato in camera di consiglio e per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza, elaborate e aggiornate dalla Commissione nazionale. **Si tratta di un rito camerale a udienza eventuale, in quanto l'udienza per la comparizione delle parti non è obbligatoria** ma è fissata esclusivamente quando il giudice: visionata la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. **L'udienza può inoltre essere fissata** quando la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente non è resa disponibile e quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado e anche **quando, previa richiesta del ricorrente, il giudice ritenga la trattazione in udienza essenziale** ai fini della decisione.

Il contraddittorio è garantito per iscritto: il ricorrente può infatti depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la notificazione del ricorso e, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con un decreto.

Ricorso in Cassazione

Il decreto, in deroga a quanto previsto con riguardo ai procedimenti camerale in genere dall'articolo 739 codice di procedura civile, **non è reclamabile, ma esclusivamente ricorribile per Cassazione entro il termine di 30 giorni. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro 6 mesi dal deposito del ricorso.**

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE, nella sentenza resa nella causa Samba Diouf (C-69/10), ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisce ad un certo numero di gradi di giudizio. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce quindi al singolo richiedente il diritto di adire un giudice, ma non gli attribuisce il diritto a più gradi di giudizio.

Inoltre, nei sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri europei (ad es. Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio) vi è la prevalenza di casi nei quali – con riguardo alle controversie in materia di asilo – l'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado, mentre il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità;

Spese legali

Per quanto concerne le spese legali, quando la decisione della Commissione territoriale impugnata ha **rigettato la domanda di protezione internazionale** perché inammissibile o manifestamente infondata, il **giudice**, ove il ricorso sia integralmente respinto, **nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.**

Procedimento impugnazione provvedimenti adottati dall'Unità di Dublino

Viene **riformato anche il procedimento per l'impugnazione** dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale che, nel nostro ordinamento, è la cosiddetta **Unità Dublino del Ministero dell'Interno.**

In particolare, si prevede che: contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino è **ammesso ricorso al tribunale distrettuale (nel quale è istituita la sezione specializzata), che decide applicando il rito camerale previsto dal codice di procedura civile**; non si applica a questo procedimento la sospensione feriale dei termini e **la controversia deve essere trattata in ogni grado** (ovvero dinanzi al tribunale e dinanzi alla Corte di cassazione) **in via d'urgenza. Il procedimento è trattato in camera di consiglio e l'udienza per la comparizione delle parti è del tutto eventuale**, dovendo essere fissata soltanto quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. La sezione specializzata ha **60 giorni** di tempo, dalla presentazione del ricorso, per assumere la decisione finale con un decreto non reclamabile; contro il decreto è solo possibile proporre ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Se il tribunale ha rigettato il ricorso, e dunque ha confermato la decisione di trasferimento, la Cassazione deve decidere sull'impugnazione entro 2 mesi.

Svolgimento attività di utilità sociale su base volontaria

Il prefetto, d'intesa con i Comuni e con le Regioni e le Province autonome, promuove **l'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali**. Tale iniziativa prende le mosse anche da numerose esperienze positive che, nel corso di questi anni, sono state realizzate in molti Comuni.

Titolari di protezione internazionale con permesso di soggiorno di lungo periodo UE

Il decreto ha introdotto **nuove modalità di annotazione dello status** di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE **per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno** e ha previsto la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al **ricongiungimento familiare**, con la conseguente **riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio**.

Viene, inoltre, reso possibile **l'allontanamento dello straniero** con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, **in presenza di motivi di sicurezza** dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, **fermo restando il rispetto del principio di non *refoulement***³.

Trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri

In materia di **trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri** (ex CIE), vengono individuati i seguenti casi in cui il richiedente protezione internazionale deve essere trattenuto, previa valutazione caso per caso: essere sospettato di aver compiuto gravi crimini; essere stato oggetto di provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; essere stato espulso in quanto appartenente ad una delle categorie a cui si applicano le misure di prevenzione previste dal codice antimafia; essere stato espulso per motivi di prevenzione di terrorismo; costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; sussistenza del rischio di fuga. Al di fuori di tali ipotesi, **il richiedente che si trova in un centro** in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, **vi rimane** quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione (**azione dilatoria dell'espulsione**).

La partecipazione del richiedente protezione internazionale al **procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri per il rimpatrio** avviene (ove possibile) a distanza mediante **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il centro dove è trattenuto, comunque **assicurando la contestuale, effettiva e reciproca visibilità e udibilità delle persone presenti**, e sempre consentendo la **presenza di un difensore** o suo sostituto nel luogo ove si trovi il richiedente.

³ Divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (Articolo 19, comma 1 del Testo unico dell'immigrazione)

Non possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i **richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità** (e non solo di salute) siano **incompatibili** con il trattenimento.

Più magistrati nelle sezioni col maggior numero di procedimenti per richiesta di protezione internazionale e umanitaria

Il CSM avrà il compito di predisporre un **piano straordinario di applicazioni extradistrettuali** finalizzato a fronteggiare l'aumento di procedimenti giurisdizionali legati alle richieste di protezione internazionale e umanitaria. A tale fine, il CSM individua gli uffici giudiziari sede della sezione specializzata, interessati dal maggiore incremento dei procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 20 unità. In questi casi l'applicazione ha durata di 18 mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi. Il magistrato applicato ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio.

250 assunzioni per far fronte alle richieste di protezione internazionale

Per far fronte agli impegni legati all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui, nel biennio 2017-2018 potranno essere **assunte fino a 250 unità** di personale a tempo indeterminato da destinare agli uffici delle **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** e della **Commissione nazionale per il diritto di asilo**.

60 assunzioni al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia

Ampliata la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia mediante **l'assunzione di 60 unità di personale** (funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatori culturali) al fine di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo, nonché di garantire un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale.

20 unità in più per le sedi diplomatiche e consolari in Africa

Previsto l'incremento di **20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari**, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria.

ACCELERAZIONE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E CONTRASTO IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Il Capo III (articoli da 15 a 19) reca **misure per accelerare le procedure di identificazione e di definizione della posizione giuridica di cittadini extra UE nonché misure per contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di migranti**.

Rifiuto di ingresso: segnalazione nel sistema Schengen

Sarà il direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di **inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso**, nei casi in cui nei confronti del cittadino di un Paese terzo esistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistano indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.

Ricorso contro il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo

Viene prevista **l'applicazione del rito abbreviato nelle controversie relative a provvedimenti di espulsione** dello straniero adottati dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.

Identificazione degli stranieri irregolari sul territorio nazionale o soccorsi in mare nei punti di crisi

Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunto via mare viene condotto, per le esigenze di **primo soccorso e di prima assistenza, presso appositi "punti di crisi" (o hot spot)**. Presso tali punti viene sottoposto a **rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico** e, al contempo, riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

I punti di crisi possono essere allestiti nell'ambito: dei **CDA** (centri di accoglienza), istituiti nel 1995 dalla cosiddetta "Legge Puglia"; **nelle strutture di prima accoglienza, come disciplinate dal decreto legislativo n. 142 del 2015** (cosiddetto decreto accoglienza).

Quale misura di deterrenza rispetto al **reiterato rifiuto dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico**, tale rifiuto **costituisce rischio di fuga, ai fini del trattenimento nei centri**. Di tale conseguenza, **l'interessato deve sempre essere informato**. Il trattenimento è **disposto dal questore, caso per caso**, ed ha efficacia fino ad un massimo di trenta giorni dalla adozione del provvedimento, salvo cessino prima le esigenze. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida è il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Negli altri casi, la competenza alla convalida spetta al giudice di pace.

Contrasto all'immigrazione illegale: regolamentato il sistema informativo automatizzato

Il decreto **regolamenta il sistema informativo automatizzato (SIA) per contrastare l'immigrazione illegale**.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e

soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema informativo automatizzato (SIA), che dovrà essere interconnesso con il Centro elaborazione dati interforze, il Sistema informativo Schengen, il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte e dovrà assicurare altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.

Spettano alla **procura distrettuale** le **indagini** per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di **traffico organizzato di migranti**.

Effettività delle espulsioni e potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR)

I centri di identificazione ed espulsione sono configurati come **centri di permanenza per i rimpatri**, qualificati come strutture a capienza limitata, in grado di assicurare condizioni di trattenimento che garantiscano «**l'assoluto rispetto della dignità della persona**» (oggetto di verifica altresì da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personali, il quale può accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna), dislocate in modo omogeneo su **tutto il territorio nazionale**, sentiti i Presidenti di Regione, con una rete volta a raggiungere una **capienza totale di 1.600**⁴. Nell'individuazione delle aree destinate ad accogliere i CPR bisognerà puntare su una ubicazione esterna ai centri urbani ed a strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione.

A tali centri si applicano le **disposizioni sulle visite** di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 **sull'ordinamento penitenziario**.

Nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri per il rimpatrio, attualmente di 30 giorni, possa essere prorogato di 15 giorni, previa convalida del giudice di pace.

Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta **l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione** ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo «strettamente necessario» all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Il decreto stanza, inoltre, **19,12 milioni per il 2017, per garantire le espulsioni, i respingimenti e gli allontanamenti degli stranieri irregolari**. Tali risorse sono in particolare destinate a far fronte agli oneri conseguenti alle spese per i voli di rimpatrio (sono ipotizzati diciassette voli *charter*) e correlative spese del personale, per un lasso temporale che copre dieci mesi del 2017.

⁴ Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione (AS 2705) si rileva che l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri dovrebbe incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a 1.600 posti. Si tratta dunque di un **incremento di 1.240 posti. Le spese complessive stimate per tali lavori sono pari a 13 milioni di euro**. A tali spese per lavori si aggiungono quelle di **gestione dei Centri**, che sono stimate in 3,84 milioni di euro per il 2017 (nel quale si prevede un primo incremento di 500 posti), in 12,4 milioni di euro per il 2018 (nel quale si prevede un secondo «scaglione» incrementale di 600 posti), in 18,22 milioni di euro dal 2019 (anno nel quale si prevede un terzo ed ultimo incremento di 140 posti, fino all'obiettivo di un incremento complessivo di 1.240 posti, raggiungendosi così il totale perseguito di 1.600 posti).

Tutelati i minori non accompagnati

Il decreto non si applica ai minori stranieri non accompagnati. Disposizioni specifiche e di particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati sono infatti previste dalla cosiddetta “**Legge Zampa**”⁵, recentemente approvata dal Parlamento e, in generale, dal decreto legislativo n. 142 del 2015 riguardante l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI. (CAPO III ARTT. 20-23)

Relazione sullo stato di attuazione

Il Governo dovrà presentare, entro il 30 giugno del 2018/2019/2020, alle competenti Commissioni parlamentari una **Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge** «con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti».

Disciplina transitoria relativa ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso

Per quanto concerne il **giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari** in materia di protezione internazionale e immigrazione la nuova disciplina entrerà in vigore il **17 agosto 2017**. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Solo ai procedimenti iniziati da domande di protezione internazionale presentate dopo il **17 agosto 2017** si applicano le disposizioni relative al **colloquio personale del richiedente** presso la Commissione decidente sulla protezione internazionale. Per le domande presentate prima continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti.

Il **regime delle notificazioni** relative al procedimento della protezione internazionale si applica **a partire dal 17 agosto 2017**.

L'efficacia delle disposizioni relative all'invio con **modalità informatiche della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare parte dal 17 agosto 2017**.

Lampedusa

Prorogata al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

⁵ V. [dossier n. 199](#) “Protezione dei minori stranieri non accompagnati”